

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 636

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCCHESI, CIRO ALFANO, EMERENZIO BARBIERI, DORINA  
BIANCHI, D'ALIA, DEGENNARO, DI GIANDOMENICO, FILIPPO  
DRAGO, GIUSEPPE DRAGO, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA,  
MAZZONI, TUCCI, VOLONTÈ**

Modifica dell'articolo 2 della Costituzione in materia  
di diritti dell'uomo e del fanciullo

*Presentata il 7 giugno 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — I popoli delle Nazioni hanno riaffermato la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana.

Tutto ciò è stato riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

Il bambino, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali, compresa una adeguata protezione giuridica, sia prima che dopo la nascita.

La necessità di tale particolare protezione, enunciata nella Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1924, è stata riconosciuta nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1959, nonché dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New

York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dall'Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176.

Appare quindi necessario aggiungere all'articolo 2 della nostra Costituzione una norma di palese riconoscimento dei diritti dell'uomo e di protezione del fanciullo.

Vi è quindi la necessità di qualificare a livello costituzionale l'impegno verso l'uomo e il fanciullo, che si inquadra anche nelle decisioni deliberate dall'ONU.

La presente proposta di legge costituzionale intende qualificare la dizione indefinita contenuta nell'articolo 2 della Costituzione e, nel contempo, conferire alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo ed alla Dichiarazione sui diritti del fanciullo un alto valore vincolante per il legislatore.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

## ART. 1.

1. L'articolo 2 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e del fanciullo, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la loro personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, in conformità alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, alla Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 ».

